

Approvato con deliberazione  
di C.C. n. 25 del 30.03.1999

Modificato con deliberazione  
di C.C. n.42 del 08.07.1999

Allegato alla deliberazione  
di C.C. n.30 del 23.06.2000

Modificato con deliberazione  
Di C.C. n.41 del 26.10.2000

## COMUNE DI TERRALBA

**(Provincia di Oristano)**



# REGOLAMENTO COMUNALE

## per l'applicazione della

# IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

---

- Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 30.03.1999, annullato parzialmente dal CO.RE.CO. nella seduta del 25/05/99 prot.n.2290/01/99;
- Modificato artt.5 e 13 con deliberazione Consiglio Comunale n.42 del 08.07.1999 in base ai rilievi mossi dal Comitato di Controllo;
- Modificato art.17, comma 3°, con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 23.06.2000
- Modificato art.17 con deliberazione di consiglio Comunale n° 41 del 26.10.2000 non rileva vizi dal CO.RE.CO. nella seduta del 28/11/2000 prot. n.3944/044/2000

## INDICE

### Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Ambito di applicazione e scopo del Regolamento.
- Art. 2 - Funzionario responsabile
- Art. 3 – Area di pertinenza del fabbricato.
- Art. 4 – Area fabbricabile.
- Art. 5 – Determinazione del valore delle aree fabbricabili.
- Art. 6 – Qualifica di coltivatore diretto.
- Art. 7 – Alloggio non locato e residenza secondaria (o seconda casa).
- Art. 8 – Fabbricato in costruzione.

### Titolo II – DICHIARAZIONE/DENUNCIA, ACCERTAMENTO E CONTROLLI

- Art. 9 – Dichiarazione o denuncia.
- Art. 10 – Attività di controllo.
- Art. 11 – Accertamento
- Art. 12 – Potenziamento dell'azione di controllo sull'ICI

### Titolo III – VERSAMENTI E RIMBORSI

- Art. 13 – Versamenti e riscossioni.
- Art. 14– Rimborsi in genere.
- Art. 15 – Rimborso per dichiarata inedificabilità di area.

### Titolo IV – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 16 – Detrazioni e riduzioni.
- Art. 17 – Abitazione principale.
- Art. 18 – Immobili posseduti dallo Stato e da Enti territoriali.
- Art. 19 – Immobili posseduti da Enti non commerciali.
- Art. 20 – Pertinenze dell'abitazione.
- Art. 21 – Fabbricati inagibili o inabitabili.

### Titolo V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 22 – Norme di rinvio
- Art. 23 – Entrata in vigore.

## **Titolo I : DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1**

#### **Ambito di applicazione e scopo del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili – I.C.I., di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e, in quanto compatibili, le norme del Regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali comunali.

### **Articolo 2**

#### **Funzionario responsabile**

1. Fino a quando il servizio di accertamento e liquidazione saranno gestiti dal Comune, tutte le funzioni e poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sono attribuiti ad un Responsabile, secondo quanto previsto dall'art.7 del Regolamento generale delle entrate.

### **Articolo 3**

#### **Area di pertinenza del fabbricato**

1. Per area costituente pertinenza di fabbricato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo n. 504/1992, s'intende l'area che nel catasto dei fabbricati risulta asservita al predetto fabbricato.

2. L'area di cui al comma 1, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.

### **Articolo 4**

#### **Area fabbricabile**

1. Per la sussistenza della edificabilità dell'area, come questa risulta definita dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo n. 504/1992, è sufficiente la sola previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale, definitivamente approvato ed esecutivo a tutti gli effetti.

### **Articolo 5**

#### **Determinazione del valore delle aree fabbricabili**

1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, il Consiglio Comunale su proposta del Funzionario responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, determina periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune, tenendo conto della zona di ubicazione delle aree, l'indice di edificabilità, le destinazioni d'uso consentite, i prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione.

2. La deliberazione sarà pubblicata nell'Albo pretorio del Comune per 30 giorni, ed è cura del Servizio Entrate e Tributi, darne la massima diffusione e pubblicità.

3. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504/1992, può non farsi luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento.

4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

5. In deroga a quanto disposto nel precedente comma 2, nei casi in cui il Comune, venga a conoscenza che il soggetto passivo abbia dichiarato o definito a fini comunque fiscali il valore dell'area in misura superiore rispetto a quella dichiarata ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, può comunque procedere all'accertamento della maggiore imposta dovuta.

6. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 504/1992.

## **Articolo 6**

### **Qualifica di coltivatore diretto**

1. A decorrere dal primo gennaio 1999, ai fini di quanto disposto dagli articoli 2, comma 1, lett. b), e 9 del Decreto legislativo n. 504/1992, nonché dall'art.9 lett. a) Legge n° 10/1977, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve essere confermata dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

2. Il pensionato, già iscritto negli elenchi suddetti come coltivatore diretto, il quale continua a coltivare il fondo con il lavoro proprio o di persone della sua famiglia, con lui conviventi e dedite in modo prevalente alla stessa attività agricola, conserva la qualifica di coltivatore diretto ai fini richiamati nel comma 1.

## **Articolo 7**

### **Alloggio non locato e residenza secondaria**

1. Ai fini dell'applicazione del tributo, s'intende per "alloggio non locato", l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, non locata né data in comodato a terzi.

2. Agli stessi fini, s'intende per "residenza secondaria" o "seconda casa", l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, in possesso o in locazione.

## **Articolo 8**

### **Fabbricato in costruzione**

1. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, debitamente comprovati e documentati, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione, ristrutturazione o se antecedente fino alla data in cui il fabbricato costruito o ricostruito o ristrutturato risulti comunque utilizzabile.

## **Titolo II : DICHIARAZIONE/DENUNCIA, ACCERTAMENTO E CONTROLLI**

### **Articolo 9 Dichiarazione**

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti e denunciare le modificazioni successivamente intervenute, secondo quanto stabilito dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 504/1992.

### **Articolo 10 Attività di controllo**

1. Per l'attività di controllo di cui all'articolo 9 del Regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali, la Giunta comunale, con l'ausilio del Funzionario responsabile dell'imposta, cura il potenziamento dell'attività medesima, anche mediante collegamenti con sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati utili per la lotta all'evasione.

2. Nel determinare il programma selettivo dell'attività di controllo di cui ai commi 2 e 3 del precitato articolo 9 del regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali, la Giunta comunale tiene conto anche degli indicatori di evasione o elusione per le diverse tipologie di immobili.

### **Articolo 11 Accertamento**

1. Per l'accertamento dell'imposta si applicano le norme stabilite dall'articolo 13 del Regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali comunali. Pertanto, anche alla correzione degli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento, si provvede mediante motivato avviso d'accertamento.

2. Quanto disposto dal precedente comma 1 si applica anche con riferimento all'attività di controllo relativa ai periodi d'imposta pregressi.

3. L'attività di accertamento è gestione del tributo, può essere attribuita mediante procedure di appalto esterno.

### **Articolo 12 Potenziamento dell'azione di controllo sull'I.C.I.**

1. Ai sensi dell'art.59 del D.lgs. 446 del 15 dicembre 1997 lettera p) in applicazione della Legge n° 662 del 23.12.1996, nel bilancio di previsione vengono annualmente stanziati risorse finanziarie tese:

- a) al potenziamento del servizio accertatore, miglioramento dell'attività di controllo anche attraverso i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati, rilevanti per la lotta all'evasione e specifiche ricerche presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

- b) all'incentivazione del personale facente parte del Servizio accertatore o che con questi a fattivamente e materialmente collaborato in misura percentuale rispetto alle somme effettivamente accertate a seguito dell'attività di controllo sull'ICI (sanzioni ed interessi compresi), determinato annualmente dalla G.C. dietro proposta del Responsabile del Servizio accertatore, in base ai risultati raggiunti nell'inderogabile obiettivo di lotta all'evasione fiscale.

## **Titolo III : VERSAMENTI E RIMBORSI**

### **Articolo 13 Versamenti e Riscossione**

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del Regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali, si stabilisce che il Comune, previa specificazione delle modalità esecutive da stabilirsi con apposito atto, potrà prevedere, in aggiunta o in sostituzione del pagamento del tributo tramite il Concessionario del servizio di riscossione, la possibilità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamento, mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune o quello direttamente presso la Tesoreria predetta, nonché il pagamento tramite sistema bancario.

2. L'imposta, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia, si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto dell'altro (anche qualora la dichiarazione o la comunicazione presentata non sia congiunta), purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso.

3. La norma del comma 2 precedente, secondo periodo, si applica anche per versamenti effettuati con riferimento a periodi di imposta pregressi.

4. Si considerano validi e, pertanto, non sono sanzionabili : a) i versamenti tempestivamente eseguiti a Concessionario non competente, purché accreditati al Comune prima che la violazione sia contestata; b) i versamenti effettuati a Concessionario competente e da questo accreditati ad altro Comune.

5. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, si computa per intero il mese quando lo stesso si è protratto per almeno 15 giorni.

### **Articolo 14 Rimborsi in genere**

1. In aggiunta ai casi di cui al combinato disposto degli articoli 16 e 20 del Regolamento generale delle entrate e patrimoniali, è riconosciuto il diritto al rimborso oltre il termine triennale stabilito dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 504/1992 e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata a questo Comune per immobili ubicati in altro Comune.

2. Le somme da rimborsare costituiscono obbligazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 1282 del codice civile, per cui producono interessi di pieno diritto i quali sono calcolati nella misura stabilita dalla legge vigente e decorrono dalla data in cui è stato effettuato il pagamento delle somme medesime. Conseguentemente, con riguardo alla prescrizione di tali interessi, trova applicazione il termine quinquennale di cui all'articolo 2984 del codice civile.



## **Articolo 15**

### **Rimborso per dichiarata inedificabilità di area**

1. Su richiesta dell'interessato, da effettuarsi, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dal giorno in cui è stata pubblicizzata, nelle forme di legge, la divenuta inedificabilità, il funzionario responsabile del servizio, dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, secondo quanto disposto nei commi seguenti:
2. La inedificabilità delle aree predette deve risultare da atti amministrativi del Comune (quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali o attuativi) ovvero da vincoli imposti da leggi nazionali o regionali;
3. Non devono essere state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di alcun tipo d'intervento;
4. Il vincolo di inedificabilità deve perdurare almeno per cinque anni;
5. Al contribuente spetta il rimborso limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto fra vivi e in ogni modo per un periodo non eccedente i dieci anni.

## **Titolo IV : AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

### **Articolo 16 Detrazioni e riduzioni**

1. Spetta al Consiglio comunale deliberare, con l'atto di determinazione dell'aliquota, le detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di legge (e le eventuali maggiori riduzioni d'imposta) relative all'abitazione principale.

2. Quanto deliberato circa la detrazione per abitazione principale ha effetto per il solo anno per il quale è stata adottata la relativa deliberazione. Tuttavia, qualora per l'anno successivo s'intenda confermare, in tutto o in parte, quanto precedentemente stabilito, è sufficiente darne atto nel provvedimento annuale di determinazione dell'aliquota.

3. Per effetto della unicità dell'atto di cui al comma 1, se la legge concede per un determinato anno un generico differimento del termine per deliberare l'aliquota d'imposta, tale differimento opera, per quel medesimo anno, anche ai fini della determinazione relativa alla detrazione per abitazione principale.

### **Articolo 17 Abitazione principale**

1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente; unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari; unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata), ai fini dell'aliquota ridotta e/o della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale, come intesa dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 se non diversamente disposto dal Consiglio comunale:

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o d'usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata;
- b) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito:
  - a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figli), che la occupano anagraficamente quale loro abitazione principale;
  - a parenti in linea retta fino al secondo grado (avi e nipoti) che la occupano anagraficamente quale loro abitazione principale;
  - a parenti in linea collaterale fino al secondo grado (fratelli e sorelle) solo ed esclusivamente quando risulti occupata anagraficamente da uno dei successori indicati nell'atto di successione;
- c) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini della fusione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

- d) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore di cui al comma b) del presente articolo;
- e) l'abitazione occupata dal coniuge, divorziato o separato legalmente, a cui è riconosciuto diritto di abitazione;
- f) vengono estese le agevolazioni previste per le abitazioni principali ai proprietari di immobili che vengono concessi in comodato gratuito, con regolare contratto registrato ai sensi di legge ad associazioni riconosciute di volontariato, culturali, sportive ecc. non aventi scopo di lucro e regolarmente costituite, operanti nel territorio del Comune di Terralba.

2. Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione principale, mediante le modalità disposte dall'articolo 4, comma 4, del regolamento generale delle entrate.

3. Il superiore beneficio, decorre dalla data in cui si è verificato l'evento in una delle condizioni previste ai commi precedenti ed è concessa esclusivamente a seguito d'istanza prodotta dal richiedente indicante tutti gli estremi anagrafici, fiscali relativi alla propria persona e a quelli del proprietario, nonché gli estremi catastali dell'immobile utilizzato come abitazione principale.

### **Articolo 18**

#### **Immobili posseduti dallo Stato e da Enti territoriali**

1. Nell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992, concernente le esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili, la lettera a) è sostituita dalle seguenti :

- a) "gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti territoriali, dalle Aziende unità sanitarie locali; **a-bis)** gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dalle Istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504/1992, e hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

### **Articolo 19**

#### **Immobili posseduti da enti non commerciali**

1. In applicazione della facoltà di cui all'articolo 59, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, si stabilisce che l'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, *siano anche posseduti* dall'ente non commerciale, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili utilizzati da soggetti di cui all'art.87 comma 1 lett. c), del T.U.I.R., approvato con D.P.R n° 917 del 22.12.1986 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali,

previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, per i quali questo Comune è soggetto attivo d'imposta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504/1992, e hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

## **Articolo 20** **Pertinenze dell'abitazione**

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze elencate al comma 2, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (rimesse, autorimesse, stalle, scuderie) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale.

3. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo d'imposta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504/1992, e hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

## **Articolo 21** **Fabbricati inagibili o inabitabili**

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.

3. A puro titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni :

- a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
- d) edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati;
- e) edifici mancanti di infissi o non allacciati alle opere di urbanizzazione primaria.

4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

5. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato autonomamente :  
da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.

6. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dal Servizio Tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabilità o di inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

## **Titolo V : DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Articolo 22 Norme di rinvio**

1. Per quanto concerne l'accertamento, la riscossione anche coattiva, le agevolazioni, esenzioni, sanzioni si rinvia alla normativa di legge e ai regolamenti sull'Accertamento con adesione e delle Entrate

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento in materia di I.C.I., si applicano le disposizioni contenute nel D.lgs. n° 504 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Articolo 23 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.